



Bruxelles, 22.8.2018
COM(2018) 601 final

2018/0309 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato
congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime
comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del comitato congiunto UE-PTC sul transito comune¹ ("il comitato congiunto") in relazione alla prevista adozione, da parte di detto comitato, di una decisione relativa alla modifica di una serie di allegati dell'appendice III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito² ("la convenzione").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Convenzione relativa ad un regime comune di transito

La convenzione mira ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea e i paesi terzi che sono parti contraenti della convenzione. Essa è entrata in vigore il 1° gennaio 1988.

L'Unione europea è parte contraente della convenzione.

I paesi che sono parti contraenti della convenzione, ma che non sono membri dell'Unione, sono denominati "paesi di transito comune" nella convenzione.

2.2. Comitato congiunto

Il compito del comitato congiunto è gestire la convenzione e garantirne la corretta applicazione. Il comitato, mediante decisione, adotta modifiche alle appendici della convenzione.

Le decisioni del comitato congiunto sono adottate all'unanimità dalle parti contraenti.

2.3. Atto previsto del comitato congiunto

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("il Regno Unito"), quale Stato membro dell'Unione europea, applica la convenzione sin dalla sua entrata in vigore nel 1988. Tuttavia, quando il Regno Unito uscirà dall'Unione europea, la convenzione cesserà automaticamente di applicarsi al Regno Unito. Pertanto, se il Regno Unito intende avvalersi di un regime comune di transito per la circolazione delle merci tra le parti contraenti e il Regno Unito anche dopo il suo recesso dall'Unione europea, deve aderire alla convenzione in quanto parte contraente distinta.

Qualora le disposizioni transitorie convenute tra i negoziatori dell'UE e del Regno Unito entrassero in vigore nel quadro dell'accordo di recesso attualmente in corso di negoziazione ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, gli accordi internazionali dei quali l'Unione è parte, compresa la convenzione, si applicheranno nei confronti del Regno Unito e al suo interno a decorrere dalla data del recesso e fino al 31 dicembre 2020. L'adesione del Regno Unito alla convenzione sarà quindi effettiva soltanto a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione (compresa la convenzione) cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno.

L'adesione del Regno Unito alla convenzione richiederebbe modifiche dei documenti di garanzia in cui sono menzionate le parti contraenti della convenzione. Il nome "Regno Unito"

¹ Paesi di transito comune.

² GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

sarà cancellato dalla parte designata per gli Stati membri dell'Unione e inserito nella parte designata per i paesi di transito comune.

La Commissione è invitata ad adottare il presente progetto di decisione e a trasmetterlo al Consiglio.

La decisione del comitato congiunto che modifica la convenzione diventerà vincolante per le parti contraenti a norma dell'articolo 3 di tale decisione, che ne prevede l'entrata in vigore alla data in cui l'adesione del Regno Unito alla convenzione in quanto parte contraente distinta diventa effettiva, con riserva della sua adesione.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione, le decisioni di modifica della convenzione vengono messe in vigore dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni.

3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La posizione proposta è intesa a modificare gli allegati dell'appendice III della convenzione che fanno riferimento al Regno Unito quale Stato membro dell'Unione, per tenere conto del fatto che il Regno Unito, a partire dalla sua adesione effettiva alla convenzione, è una parte contraente distinta. Le modifiche sono pertanto di natura tecnica.

La posizione proposta è coerente con la politica commerciale comune.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Aspetti giuridici procedurali

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *“le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo”*.

L'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione stabilisce che il comitato congiunto adotta mediante decisione le modifiche alle appendici della convenzione.

4.1.2. Applicazione al caso di specie

Il comitato congiunto è un organo istituito da un accordo, ossia dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito.

La decisione che il comitato congiunto deve adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. Tale decisione avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 20 della convenzione.

Anche se il Regno Unito non sarà un paese terzo nel momento in cui il comitato congiunto prenderà la decisione relativa alle modifiche delle appendici, è tuttavia necessario preparare gli adeguamenti tecnici delle appendici affinché possano applicarsi non appena il Regno Unito diventerà parte contraente distinta.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

La base giuridica sostanziale della decisione di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Le modifiche alle appendici della convenzione in vista dell'adesione del Regno Unito alla stessa hanno lo scopo di garantire procedure efficienti di attraversamento delle frontiere. L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano pertanto la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione relativa ad un regime comune di transito³ ("la convenzione") è stata conclusa il 20 maggio 1987 fra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1988.
- (2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("il Regno Unito") ha espresso l'intenzione di aderire alla convenzione in quanto parte contraente distinta dalla data in cui la convenzione non si applicherà più nei confronti del Regno Unito e al suo interno.
- (3) L'adesione del Regno Unito alla convenzione in quanto parte contraente distinta richiederà gli opportuni adeguamenti dei documenti di garanzia indicati come esemplari in taluni allegati dell'appendice III della convenzione, al fine di sopprimere il riferimento al Regno Unito quale Stato membro dell'Unione europea e aggiungere il riferimento al Regno Unito quale paese di transito comune.
- (4) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato congiunto istituito dalla convenzione può adottare, mediante decisione, modifiche alle appendici della convenzione. È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato congiunto, poiché la decisione di modificare la convenzione sarà vincolante per l'Unione.
- (5) Tale convenzione garantisce procedure efficaci di attraversamento delle frontiere per gli scambi tra le parti contraenti.
- (6) Poiché la decisione del comitato congiunto modificherà la convenzione, è opportuno che essa venga pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione,

³ GUL 226 del 13.8.1987, pag. 2.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche alle appendici di tale convenzione si basa sul progetto di atto del comitato congiunto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato congiunto UE-PTC è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*